

FONDAZIONE VILLA GHIGI

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

INDICE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa | 4 |
| Sezione I - Ambito di applicazione e principi generali | 4 |
| 1. Ambito di applicazione | 4 |
| 2. Principi etici e comportamentali | 5 |
| Sezione II - Temi di speciale interesse | 5 |
| 3. Integrità delle attività di ascolto, collaborazione e partecipazione | 6 |
| 4. Sostenibilità ambientale | 6 |
| 5. Salute, sicurezza e igiene | 7 |
| 6. Reclutamento e gestione delle risorse umane | 8 |
| 7. Trattamento di informazioni riservate | 9 |
| 8. Tutela dei dati personali | 9 |
| 9. Tutela della proprietà intellettuale | 9 |
| 10. Contrasto alla criminalità organizzata | 9 |
| 11. Incompatibilità e conflitto di interessi | 10 |
| 12. Segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante | 11 |
| Sezione III - Rapporti con enti e soggetti esterni | 11 |
| 13. Rapporti con la Pubblica Amministrazione | 11 |
| 14. Rapporti istituzionali | 11 |
| 15. Rapporti con le Autorità | 12 |
| 16. Rapporti con i fornitori | 12 |
| 17. Rapporti con finanziatori e sponsor | 13 |
| 18. Rapporti con gli organi di informazione e comunicazione | 14 |
| 19. Omaggi, regalie e altre forme di benefici | 14 |
| Sezione IV - Gestione delle risorse | 14 |
| 20. Tracciabilità e verificabilità amministrativa, contabile e finanziaria | 14 |
| 21. Gestione del patrimonio | 15 |
| Sezione V - Diffusione, informazione e formazione | 16 |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 22. Informazione e formazione | 16 |
| 23. Diffusione | 17 |
| Sezione VI - Violazioni e sanzioni | 17 |
| 24. Violazioni | 17 |
| 25 Sistema sanzionatorio | 17 |
| Sezione VII - Disposizioni attuative finali | 18 |
| Disposizioni attuative finali | 18 |

Premessa

La Fondazione Villa Ghigi (di seguito “Fondazione”), costituita il 26 luglio 2001 come evoluzione della già duratura esperienza del Centro Villa Ghigi, è un’istituzione di diritto privato, senza scopo di lucro, i cui soci fondatori sono il Comune di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna (nel 2001 ancora Provincia di Bologna) e l’Università degli Studi di Bologna. La Fondazione svolge in prevalenza attività educative e formative per le scuole in campo ambientale, ma si occupa anche di attività divulgative finalizzate a diffondere la conoscenza sugli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio bolognese e regionale (pubblicazioni, iniziative, eventi) e di analisi e studi in ambito urbano e territoriale, oltre a curare la gestione del Parco Villa Ghigi e di altre aree verdi della collina bolognese.

Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 2, lettera c), D. Lgs. 33/2013, la Fondazione rientra tra gli enti privati in controllo pubblico, in quanto tali tenuti ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La Fondazione ha ritenuto essenziale l’adozione di un Codice etico e di comportamento (di seguito anche “Codice”) allo scopo di definire con chiarezza i principi etici a cui si ispira e le disposizioni comportamentali da adottare. Il Codice costituisce altresì una delle misure di carattere generale previste dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sezione I

Ambito di applicazione e principi generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Codice definisce i principi etici e disciplina i comportamenti a cui tutti i destinatari devono necessariamente attenersi.
2. Sono destinatari del presente Codice i seguenti soggetti:
 - a) i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo della Fondazione;
 - b) i dirigenti in servizio presso la Fondazione;
 - c) il personale dipendente in servizio presso la Fondazione;
 - d) i titolari di incarichi di lavoro autonomo conferiti dalla Fondazione;
 - e) i fornitori della Fondazione;
 - f) e comunque tutti coloro che intrattengono con la Fondazione un rapporto contrattuale, anche temporaneo, o che agiscono a qualsiasi titolo in nome e per conto della Fondazione, o la impegnano in rapporti verso terzi.

Al momento la Fondazione non ha personale con inquadramento dirigenziale.

Articolo 2

Principi etici e comportamentali

1. La Fondazione si riconosce nei seguenti principi etici e si impegna ad adottarli e a promuoverli nella realizzazione dei propri scopi e attività:
 - a) legalità: la Fondazione riconosce quale principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili alla sua attività, nonché del proprio Statuto, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di tutti i regolamenti organizzativi e amministrativi adottati;
 - b) correttezza e onestà: tutte le azioni e i comportamenti tenuti dai destinatari del presente Codice nello svolgimento della funzione / mansione / incarico sono ispirati al rispetto, tanto formale quanto sostanziale, delle normative vigenti e delle procedure interne. Tutti i destinatari non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti degli Organi statutari devono garantire requisiti di onorabilità, pena la decadenza. In nessun caso il presunto perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Fondazione può giustificare una linea di condotta non onesta;
 - c) integrità e imparzialità: nelle relazioni sia interne sia esterne, la Fondazione evita qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, nazionalità, appartenenza etnica, credo religioso, opinioni politiche, appartenenza ad associazioni politiche e sindacali. In particolare nei confronti del mondo dell'infanzia, la Fondazione agisce al fine di tutelare una crescita armonica, in relazione con la natura, e al riparo da ogni forma di violenza o molestia fisica, psichica e sessuale.
 - d) I destinatari svolgono la propria attività nell'interesse della Fondazione e non devono accettare omaggi, regalie e altre forme di benefici se non nei limiti delle relazioni di cortesia;
 - e) professionalità e qualità: i destinatari svolgono le proprie attività assicurando il massimo impegno e la massima professionalità al fine di conseguire gli obiettivi e assumendosi le responsabilità che competono loro;
 - f) responsabilità e verificabilità: i destinatari rispondono del loro operato e sono tenuti a dare conto delle ragioni, delle modalità e degli obiettivi del loro agire, garantendone la tracciabilità;
 - g) solidarietà e collaborazione: i destinatari conformano la propria condotta alla solidarietà e alla leale collaborazione con gli altri soggetti interni e le realtà esterne con cui interagiscono.

Sezione II

Temi di speciale interesse

Articolo 3

Integrità e responsabilità nello svolgimento delle attività educative, formative, divulgative, analitiche e gestionali

1. La Fondazione riconosce i propri doveri in primo luogo come soggetto che propone e conduce attività educative a carattere ambientale per il mondo della scuola, con una particolare attenzione per la fascia dell'infanzia e della primaria, promuove in varie forme esperienze sia scolastiche che extrascolastiche di *outdoor education*, scuola nel bosco o all'aperto, oltre che percorsi formativi per educatori e docenti finalizzati a stimolare e a rendere sempre più diffuso questo peculiare approccio educativo. Nell'ambito di queste attività la Fondazione è attenta alla qualità, alla competenza e alla rettitudine dei propri educatori ambientali, che agiscono in modo consapevole e convinto, in tutte le situazioni in cui sono coinvolti, per lo sviluppo di una scuola aperta, che privilegi le esperienze educative in natura e la comprensione della realtà attraverso il contatto diretto, ricerchi il dialogo costante tra le varie discipline, proponga percorsi di apprendimento e di ricerca stimolanti, anche dal punto di vista emotivo, sia sensibile alle esigenze dei bambini e rispettosa dei loro diritti.
2. La Fondazione, inoltre, nell'ambito della sua attività divulgativa rivolta ai cittadini, sia nella cura di libri, opuscoli, pieghevoli e altri materiali dedicati agli aspetti ambientali che nella promozione e organizzazione di iniziative, eventi percorsi formativi per adulti, punta in primo luogo a far emergere l'importanza che gli aspetti naturali e paesaggistici rivestono dal punto di vista culturale e sociale e agisce per la crescente diffusione delle conoscenze in ambito naturalistico e ambientale e lo sviluppo di una consapevolezza della centralità delle tematiche ecologiche nella società contemporanea.
3. La Fondazione, infine, nello svolgimento delle sue attività di analisi e studio del territorio, nella sua partecipazione all'elaborazione di piani e progetti privilegia un approccio che tende a rispettare la fisionomia del territorio, coglierne gli aspetti geografici, naturalistici e ambientali essenziali e a proporre modalità di intervento in grado di conservare e, nel caso, arricchire e consolidare i caratteri significativi dal punto di vista naturalistico, agronomico e paesaggistico.

Articolo 4

Sostenibilità ambientale

1. La Fondazione si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse.
2. Nella gestione del Parco Villa Ghigi e di altre aree verdi adotta modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria improntate a criteri biologici, al massimo rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia e all'incremento della biodiversità naturale e rurale e alla conservazione e al ripristino degli assetti tradizionali.

3. In materia di acquisti e logistica orienta le proprie scelte in modo da conciliare efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità ambientale, tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico e delle migliori soluzioni e pratiche in materia.
4. Opera nel massimo rispetto delle normative ambientali vigenti e in conformità agli accordi e agli standard internazionali, alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative e alle politiche nazionali e locali in materia.
5. I destinatari adottano azioni e comportamenti orientati a ridurre gli sprechi, a limitare e ottimizzare il consumo di beni, risorse ed energia, nonché a promuovere il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

Articolo 5

Salute, sicurezza e igiene

1. La Fondazione tutela la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e assimilati e di tutti i soggetti che entrano in relazione e in contatto con le aree verdi, gli spazi e le attività gestiti dalla stessa.
2. Garantisce l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e assimilati, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, ambienti di lavoro sicuri, salubri e igienici, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.
3. Si impegna a diffondere presso tutti i destinatari una cultura improntata alla sicurezza e un'adeguata consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili.
4. I destinatari del Codice contribuiscono attivamente al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e di terzi, fatte salve le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia.
5. La Fondazione assicura che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, anche partecipando ai programmi di formazione e informazione organizzati dal datore di lavoro.
6. In conformità alle norme di legge la Fondazione ribadisce la sussistenza del divieto generale di fumare nei luoghi di lavoro a tutela della salute e dell'incolumità dei colleghi e di terzi.

Articolo 6

Reclutamento e gestione del personale

1. Le persone sono l'elemento indispensabile per l'esistenza e lo sviluppo della Fondazione. Per questa ragione la Fondazione si impegna a valorizzare e accrescere le competenze, stimolare la partecipazione attiva e mantenere viva la motivazione del proprio personale.
2. La selezione del personale avviene in conformità ai principi di imparzialità e non discriminazione, mediante procedure di selezione orientate esclusivamente alla valutazione del merito e delle competenze e alla verifica della piena rispondenza dei candidati ai profili professionali ricercati. La Fondazione offre a tutti i candidati parità di trattamento e contrasta qualsiasi forma di favoritismo, nepotismo e clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.
3. La gestione del personale da parte della Fondazione è fondata sul rispetto delle persone e lo sviluppo delle loro attitudini e competenze professionali per favorire la piena espressione del potenziale di ognuno. La Fondazione offre a tutti i lavoratori le stesse opportunità di crescita professionale, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato sul merito e la competenza, e privilegia modalità di lavoro e rapporti interpersonali fondati su uno spirito di leale collaborazione.
4. La Fondazione si adopera affinché l'ambiente di lavoro sia privo di pregiudizi, disagi, conflitti, illeciti condizionamenti e interferenze con l'esecuzione delle prestazioni lavorative. Proibisce, contrasta e si impegna a perseguire qualsiasi forma di discriminazione (basata su genere, età, etnia, nazionalità, orientamento sessuale, politico, religioso, ecc.), di molestia psicologica, fisica e sessuale, minaccia verbale o tacita, intimidazione o ritorsione, abuso di posizione di autorità e mobbing.
5. La Fondazione richiede che ciascun lavoratore contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso delle sensibilità altrui e considera elemento di turbamento, ad esempio, prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche o stupefacenti.
6. La Fondazione assicura che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sulle normative e sui regolamenti interni che riguardano i loro compiti e mansioni ed è responsabile di ogni lavoratore acquisire un'adeguata conoscenza degli stessi.
7. Le relazioni lavorative avverranno con regolare contratto, nel pieno rispetto di tutte le norme legali e contrattuali, favorendo l'inserimento dei lavoratori nel luogo di lavoro.

Articolo 7

Trattamento di informazioni riservate

1. Tutte le informazioni, dati e documentazioni di cui i destinatari siano venuti a conoscenza o in possesso in relazione alla propria funzione / mansione / incarico sono da intendersi di carattere riservato.
2. I destinatari assicurano il massimo riserbo in merito alle informazioni concernenti la Fondazione e si impegnano a porre in essere ogni attività e azione volta a impedire che tali informazioni, dati e documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi.

Articolo 8

Tutela dei dati personali

1. La Fondazione persegue il pieno rispetto e la piena tutela dei dati personali.
2. La Fondazione si conforma alle normative vigenti in materia di tutela dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale per la protezione dei dati" c.d. GDPR) e al D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679" e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9

Tutela della proprietà intellettuale

1. La Fondazione promuove una politica di gestione della conoscenza improntata all'interesse pubblico.
2. La Fondazione riconosce e tutela i diritti d'autore, sancendo il divieto di utilizzare in qualsiasi forma e modalità opere dell'ingegno e materiali protetti dai diritti d'autore e connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale, senza il consenso dei titolari dei diritti e di coloro che ne hanno la legittima disponibilità.

Articolo 10

Contrasto alla criminalità organizzata

1. La Fondazione riconosce il valore dell'ordine democratico e ripudia ogni forma di criminalità organizzata.

2. Le norme di comportamento adottate dalla Fondazione per la selezione di dipendenti, lavoratori autonomi, fornitori, partner e, più in generale, dei soggetti con i quali intrattenere relazioni di qualsivoglia natura sono volte, tra l'altro, a evitare ogni forma di sostegno e/o di collaborazione con enti, associazioni e/o soggetti in qualunque modo e a qualunque titolo operanti nell'ambito della criminalità organizzata.

Articolo 11

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. È fatto divieto ai destinatari del Codice accettare incarichi di consulenza, collaborazione, direzione, amministrazione o qualsiasi altro incarico incompatibile, contro la Fondazione o in conflitto con gli interessi della stessa.
2. Prima di accettare un incarico di consulenza, collaborazione, direzione, amministrazione o qualsiasi altro incarico in favore di altro soggetto, ciascun dipendente è tenuto a darne comunicazione scritta al Direttore – ovvero al Presidente, nel caso del Direttore.
3. Tutti i destinatari sono tenuti, in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, a darne immediata comunicazione scritta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – ovvero al Presidente, nel caso del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – e ad astenersi immediatamente da qualunque azione o atto connessi direttamente e/o indirettamente alla situazione che li vede coinvolti.
4. Costituiscono situazioni tipiche di conflitto di interessi, in via esemplificativa e non esaustiva, l'adozione di decisioni o lo svolgimento / la partecipazione ad attività che possono coinvolgere interessi personali di qualsiasi natura, anche non patrimoniali (incluse pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici) del soggetto coinvolto, del coniuge, di parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, di conviventi, di persone con cui il soggetto coinvolto abbia rapporti di frequentazione abituale o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero che possano coinvolgere interessi di qualunque natura, anche non patrimoniali, di soggetti od organizzazioni (società, associazioni anche non riconosciute, comitati, ecc.) di cui il diretto interessato sia tutore, curatore, amministratore di sostegno, amministratore, gerente, dirigente, procuratore o agente.

Articolo 12
Segnalazioni di illeciti e tutela del segnalante

1. La Fondazione favorisce la segnalazione, da parte dei destinatari, nonché dei comuni cittadini, di elementi che possano portare all'emersione di fenomeni interni di illeciti, irregolarità e malfunzionamenti.
2. La Fondazione garantisce la tutela del soggetto che intende effettuare una segnalazione di un illecito, una irregolarità o un malfunzionamento, garantendone la riservatezza e contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti, individuando e rimuovendo i fattori che potrebbero impedire, ostacolare o rallentare il ricorso alla denuncia di illeciti nel pubblico interesse.
3. La Fondazione adotta un proprio Regolamento per la segnalazione, da parte dei dipendenti, di illeciti, irregolarità e malfunzionamenti e per la tutela del segnalante.

Sezione III
Rapporti con enti e soggetti esterni

Articolo 13
Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. La Fondazione intrattiene necessarie relazioni con le Amministrazioni Pubbliche, in Italia e all'estero, improntate alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite dalla legge.
2. È fatto assoluto divieto di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio, nonché a soggetti terzi a essi riconducibili, al fine di influenzarne l'attività nell'espletamento dei loro doveri.

Articolo 14
Rapporti istituzionali

1. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi statuari, entra in contatto e intrattiene relazioni con enti, istituzioni scolastiche, fondazioni, associazioni e altri soggetti attivi nei campi dell'istruzione, della formazione, dell'ambiente e della cultura.
2. La Fondazione instaura rapporti di collaborazione con tali soggetti e partecipa a reti nazionali e internazionali e favorisce lo sviluppo di progetti condivisi e lo scambio di informazioni anche mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni.

3. Nei rapporti con tali soggetti e reti, la Fondazione si impegna a instaurare relazioni con tutti gli interlocutori, senza alcun tipo di discriminazione, fermo restando il rispetto da parte degli interlocutori dei principi di cui al presente Codice.
4. Nei rapporti con tali soggetti e reti, la Fondazione si impegna a rappresentare i propri principi e interessi in maniera coerente e rigorosa.
5. I destinatari non esercitano pressioni dirette o indirette nei confronti dei rappresentanti di tali soggetti e reti, volti a conseguire favori o vantaggi per la Fondazione o personali.

Articolo 15

Rapporti con le Autorità

1. La Fondazione si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità per il rispetto delle normative vigenti nei settori connessi con la propria attività.
2. La Fondazione si impegna a collaborare con le Autorità deputate alla regolamentazione, alla vigilanza e al controllo, fornendo loro tutte le informazioni richieste, in maniera completa, corretta, tempestiva e trasparente.
3. A tal fine la Fondazione predispone e attua le opportune procedure interne di raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste dalle Autorità, nel rispetto del carattere di riservatezza di tali informazioni, a cui tutti i soggetti coinvolti sono tenuti.

Articolo 16

Rapporti con i fornitori

1. La Fondazione si impegna ad osservare le procedure per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori previste dalla legge, con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e disciplinate nel Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture della Fondazione.
2. La scelta dei fornitori e lo svolgimento delle procedure di affidamento si ispirano ai principi economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.
3. I destinatari non devono ricevere, direttamente o indirettamente, alcuna forma di corrispettivo o altro beneficio da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al loro ufficio, ovvero per l'omissione o il ritardo di un atto relativo al loro ufficio, ovvero per un atto contrario ai loro doveri d'ufficio. I destinatari non devono subire alcuna

forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Fondazione o appartenenti alla stessa ma non autorizzati nello svolgimento delle loro attività lavorative. Chiunque riceva, direttamente o indirettamente, proposte di benefici o tentativi di condizionamento illecito deve riferire tempestivamente tali circostanze al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4. I destinatari non devono favorire od ostacolare in maniera sleale i fornitori. La Fondazione non deve precludere ai fornitori candidati, in possesso dei requisiti di qualificazione di volta in volta richiesti dalla Fondazione, la possibilità di competere per l'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto, adottando criteri di valutazione e selezione oggettivi e trasparenti.
5. Ai fornitori è richiesto il rispetto delle leggi, degli usi e delle consuetudini che disciplinano la loro attività. I destinatari operano al fine di sensibilizzare i fornitori al rispetto del Codice, del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei regolamenti organizzativi e amministrativi della Fondazione.

Articolo 17

Rapporti con finanziatori e sponsor

1. La Fondazione impronta la propria condotta nei rapporti con finanziatori e sponsor a principi di correttezza e trasparenza.
2. La Fondazione si impegna a gestire i fondi ricevuti in maniera conforme alle finalità per le quali sono stati ricevuti e alle modalità di gestione concordate con i finanziatori.
3. La Fondazione si impegna a fornire ai finanziatori informazioni dettagliate sulle attività della stessa, sulle modalità con cui i fondi sono stati gestiti e utilizzati, nonché, ove richiesto, adeguata documentazione di rendicontazione.
4. È proibito qualsiasi comportamento volto a conseguire qualsiasi tipo di contributo, sovvenzione o finanziamento per mezzo di dichiarazioni non veritiere o incomplete, documenti alterati o falsificati, di informazioni omesse e di qualsivoglia artificio o raggirio.
5. È proibito distrarre o destinare con tempistiche e/o finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti, anche se di modico valore.

Articolo 18

Rapporti con gli organi di informazione e comunicazione

1. La Fondazione riconosce agli organi di informazione un ruolo di primaria importanza nel processo di trasferimento e approfondimento delle informazioni.
2. La comunicazione della Fondazione diretta verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione e al principio di trasparenza. Oltre a rendere pubblico quanto previsto dalle normative vigenti, la Fondazione si impegna a rendere note alla comunità, attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione propri e il rapporto con gli organi di informazione, le informazioni utili alla comprensione dei programmi e delle attività della stessa.
3. L'informazione verso i media deve essere accurata, coordinata e coerente con i principi, le politiche e le linee strategiche della Fondazione. Le informazioni riguardanti la Fondazione e le sue attività che vengono trasmesse all'esterno devono essere veritiere, chiare e verificabili. È assolutamente vietato diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno i media e la comunità esterna.

Articolo 19

Omaggi, regalie e altre forme di benefici

1. A tutti i destinatari del Codice è fatto divieto di accettare da parte di soggetti terzi che intrattengono o potrebbero potenzialmente intrattenere rapporti con la Fondazione omaggi, regalie e altre forme di benefici che eccedano dai limiti delle normali relazioni di cortesia e delle usanze comuni.
2. È fatto altresì divieto di offrire a soggetti terzi omaggi, regalie e altre forme di benefici che eccedano i limiti delle normali relazioni di cortesia.

Sezione IV

Gestione delle risorse

Articolo 20

Tracciabilità e verificabilità amministrativa, contabile e finanziaria

1. La Fondazione riconosce l'importanza della correttezza, accuratezza e completezza delle informazioni e della documentazione amministrativa, contabile e finanziaria e si impegna a predisporre un sistema affidabile di rappresentazione dei fatti relativi alla

gestione, in modo da rendere possibile la verifica del processo di decisione e di esecuzione.

2. Per ogni rilevazione amministrativa e contabile deve essere conservato un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino le responsabilità dei soggetti coinvolti. Ogni operazione deve essere motivata, autorizzata, legittima, verificabile, coerente e congrua. La documentazione deve essere archiviata e conservata in conformità a opportuni criteri e agevolmente consultabile da parte dei soggetti preposti al controllo interno ed esterno.
3. Gli Organi statutari della Fondazione verificano la correttezza e la veridicità della documentazione amministrativa e contabile, la loro conformità alle disposizioni del Codice civile, alle norme contabili, fiscali e tributarie e alle normative di riferimento. L'Organo di controllo deve avere libero e agevole accesso ai dati, informazioni e documenti necessari per lo svolgimento delle sue attività.
4. La Fondazione condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni, nelle altre comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci, ai membri sostenitori e ordinari, ai portatori di interesse e al pubblico, nonché in qualsiasi atto di natura amministrativa o contabile.
5. È assolutamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della Fondazione in attività di evasione fiscale e contributiva, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita. I flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa tracciabilità delle operazioni, conservando adeguata documentazione e sempre nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno. Tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Fondazione devono essere accuratamente e integralmente registrati nei sistemi contabili e devono essere effettuati solamente ai soggetti e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Fondazione e/o funzionali alla realizzazione degli scopi statutari. Nessun dipendente o collaboratore può effettuare pagamenti per conto della Fondazione in mancanza di adeguata documentazione di supporto e autorizzazione.

Articolo 21

Gestione del patrimonio

1. Il patrimonio di proprietà o in uso alla Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali e gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro.

2. La Fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento degli scopi previsti dallo Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico nel tempo ed ottenerne un'adeguata redditività. I destinatari sono tenuti a operare per la tutela e il corretto funzionamento dei beni di proprietà o in uso alla Fondazione.
3. La Fondazione adotta decisioni in materia di deposito e investimento finanziario prendendo in considerazione non solo parametri di redditività economica, ma anche criteri etici e sociali.

Sezione V

Diffusione, informazione e formazione

Articolo 22

Informazione e formazione

1. La Fondazione promuove la conoscenza del Codice presso i destinatari, mediante apposite attività di informazione e formazione, al fine di consentirne la più scrupolosa osservanza per tutta la durata del rapporto con la Fondazione.
2. L'informazione e la formazione sono presupposti necessari al fine di dare concreta attuazione al sistema sanzionatorio di cui alla successiva sezione VI del presente Codice.
3. La formazione rivolta al personale dipendente, ai collaboratori interni e ai soggetti assimilati è gestita dal Direttore. In particolare, le attività informative e formative sono previste e realizzate:
 - a) all'atto della adozione del presente Codice;
 - b) al momento della assunzione o dell'inizio del rapporto,
 - c) in occasione di mutamenti di mansione;
 - d) in caso di modifiche della normativa, del Codice e dei documenti nello stesso richiamati;
 - e) periodicamente, in via continuativa.
4. La Fondazione promuove la conoscenza del Codice presso tutti i soggetti terzi, quali collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner, con i quali intrattiene rapporti. Nei contratti con tali soggetti saranno inserite specifiche clausole volte ad obbligare le controparti ad attenersi alle disposizioni del Codice. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento.

Articolo 23

Diffusione

1. La Fondazione promuove la conoscenza del Codice presso la collettività, intesa come istituzioni, portatori di interessi e cittadini, mediante apposite attività di diffusione e comunicazione.
2. Il Codice è reso disponibile al pubblico nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Fondazione.

Sezione VI

Violazioni e sanzioni

Articolo 24

Violazioni

3. Qualsiasi comportamento posto in essere dai soggetti che intrattengono rapporti con la Fondazione in contrasto con le norme di legge o delle disposizioni contenute nel presente Codice o in altri Regolamenti amministrativi e organizzativi della Fondazione lede il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione.
4. I casi di violazione di cui al precedente comma devono essere prontamente segnalati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
5. Le segnalazioni saranno verificate e in caso di accertata violazione verranno applicate le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio.
6. La Fondazione si impegna a garantire che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver segnalato possibili violazioni di norme di legge o delle disposizioni contenute nel presente Codice, nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza o in altri Regolamenti amministrativi e organizzativi della Fondazione.

Articolo 25

Sistema sanzionatorio

1. La Fondazione adotta un sistema sanzionatorio volto a punire il mancato rispetto delle disposizioni del Codice, e più in generale delle disposizioni contenute nello Statuto, nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nei regolamenti organizzativi e amministrativi della Fondazione.

2. Per quanto attiene al sistema sanzionatorio, si rinvia al Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sezione VII
Disposizioni attuative finali

Articolo 26
Disposizioni attuative finali

1. Il presente Codice è stato elaborato dal RPCT, condiviso con tutto il personale e successivamente trasmesso all'Organo di Controllo, al Presidente e agli altri componenti del CDA nonché ai consulenti e fornitori che assistono e supportano la Fondazione in materia amministrativa, contabile, fiscale e di gestione del personale, al fine di consentire la formulazione di osservazioni e/o proposte.
2. Il presente Codice è stato, infine, approvato dal Consiglio di Amministrazione quale organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il suo aggiornamento è di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. Il Codice e i suoi successivi aggiornamenti entrano in vigore dalla data indicata nella delibera di approvazione e sono pubblicati sul sito web della Fondazione, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali".